

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2026, n. 75.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. (26G00089) Pag. 1

LEGGE 30 aprile 2026, n. 76.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. (26G00094) Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 2 aprile 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti» – Aggiornamento beneficiari. (26A02354) Pag. 27

DECRETO 5 maggio 2026.

Modifica al decreto 13 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02331) ... Pag. 28

DECRETO 5 maggio 2026.

Modifica al decreto 13 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02332) ... Pag. 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 marzo 2026.

Permuta di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e successive modificazioni. (26A02399) Pag. 34




Ministero delle imprese e del made in Italy			
DECRETO 17 aprile 2026.			
Sostituzione del commissario liquidatore della «Work Solutions società cooperativa in liquidazione», in Adria. (26A02274).	Pag. 37	ORDINANZA 13 marzo 2026.	
DECRETO 20 aprile 2026.		Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante: «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021». (Ordinanza speciale n. 154). (26A02304)	Pag. 53
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola in liquidazione», in Genzano di Roma. (26A02275)	Pag. 37	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
DECRETO 22 aprile 2026.		Agenzia italiana del farmaco	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Arcobaleno 2004 - società cooperativa», in Frascati. (26A02353)	Pag. 39	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clobetasolo propionato, «Uvesol». (26A02277)	Pag. 56
DECRETO 23 aprile 2026.		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina, «Idrossiclorochina Aurobindo». (26A02278)	Pag. 57
Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Intesa società cooperativa sociale», in Lioni. (26A02276).	Pag. 40	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olio di soia raffinato; trigliceridi a media catena; olio di oliva raffinato; olio di pesce arricchito in acidi omega 3, «Ziremilon». (26A02279)	Pag. 58
Presidenza del Consiglio dei ministri		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Glenmark». (26A02280)	Pag. 59
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina e tazobactam, «Limerik». (26A02281)	Pag. 61
ORDINANZA 10 marzo 2026.		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loexolo, «Omnipaque». (26A02282)	Pag. 61
Integrazioni e modifiche all'ordinanza speciale n. 26/2021. Intervento di messa in sicurezza della S.R. 209 in località Villa Sant'Antonio nel Comune di Visso. (Ordinanza speciale n. 151). (26A02301).	Pag. 41	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin». (26A02283)	Pag. 62
ORDINANZA 10 marzo 2026.		Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 196/2026 del 2 aprile 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Daroxomb». (26A02284)	Pag. 62
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante: «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 152). (26A02302).	Pag. 44	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Glenmark». (26A02305)	Pag. 63
ORDINANZA 13 marzo 2026.		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Yamuna» (26A02306)	Pag. 64
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021. (Ordinanza speciale n. 153). (26A02303).	Pag. 49		



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Zentiva» (26A02307)	Pag. 65	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A02360)	Pag. 66
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tubercolinum Koch». (26A02308)	Pag. 65	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A02361)	Pag. 67
Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano		Riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l'anno 2026, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia. (26A02400)	Pag. 67
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (26A02364)	Pag. 66	Ministero della difesa	
Ministero dell'interno		Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina (26A02355)	Pag. 67
Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Pio Decimo, in Prato. (26A02309)	Pag. 66	Concessioni delle medaglie d'oro al merito di Marina (26A02356)	Pag. 67
Mutamento della natura giuridica dell'Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza da Istituto a Provincia, mutamento della denominazione in Provincia San Luigi Guanella dell'Istituto delle Figlie di S. Maria della Provvidenza e trasferimento della sede da Roma a Milano. (26A02310)	Pag. 66	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A02357)	Pag. 66	Approvazione delle modifiche al regolamento amministrativo dell'attività relativa agli investimenti mobiliari adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con delibera n. 2, in data 24 marzo 2026. (26A02362)	Pag. 68
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A02358)	Pag. 66	Approvazione della delibera n. 29213/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 25 settembre 2025. (26A02363)	Pag. 68
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A02359)	Pag. 66		





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2026, n. 75.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I SANZIONI PENALI

Art. 1.

Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

b) al capo II, gli articoli 516 e 517-*bis* sono abrogati;

c) all'articolo 517-*quater* è premessa la seguente partizione: «Capo II-*bis* – Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;

d) al capo II-*bis*, introdotto dalla lettera c) del presente comma:

1) all'articolo 517-*quater*:

1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;

1.2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;

1.3) il terzo comma è abrogato;

1.4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»;

2) dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-*sexies* (*Frode alimentare*). — Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, indu-

striale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Art. 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*). — Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 517-*octies* (*Pena accessoria e circostanze aggravanti*). — Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate se:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;


2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;



3) all'articolo 517-*quinquies*, le parole: «517-*quater*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*»;

e) al capo III:

1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies*» ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo»;

2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 518.1 (*Ulteriori pene accessorie*). — La condanna nel caso di cui all'articolo 517-*octies*, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*.

Art. 518.2 (*Confisca obbligatoria e per equivalente*). — Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti».

2. All'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;

b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»;

c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-*ter*), la parola: «516,» è soppressa e dopo la parola: «517-*quater*» sono inserite le seguenti: «517-*sexies*, 517-*septies*»;

d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 86-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 86-*quater* (*Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati*). — 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice può adottare un provvedimento analo-



go a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.

3. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;

b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi».

Art. 3.

Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «517-quater,» è inserita la seguente: «517-septies,».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;

b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»;

b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

Art. 6.

Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

2. Il contrassegno è realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione

dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Art. 7.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;


b) all'articolo 3:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla san-



zione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

2) al comma 2, le parole: «di euro sessantadue-mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantadue-mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). — 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è altresì competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonché dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). — 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'au-

torità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso»;

i) l'articolo 11 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività».

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52, E AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 2023, N. 42

Art. 9.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fattu-



rato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;

3) al comma 3:

3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro»;

3.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro»;

4) al comma 4:

4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;

4.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

1.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

2) al comma 3:

2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro»;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro»;

d) all'articolo 13, comma 1:

1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro»;

e) all'articolo 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».

Art. 10.


Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II è inserito il seguente:

«CAPO II-bis

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-bis (*Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicità, quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non



può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione “latte” o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l’origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 11.

Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all’articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».

Art. 12.

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24-*octies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai beneficiari del contributo per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l’investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l’obiettivo generale dell’investimento sia stato comunque raggiunto»;

b) all’articolo 24-*undecies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l’importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l’importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell’importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».

Capo III

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 13.

Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

1. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina»;


b) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”. Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l’interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all’autorità competente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato»;

c) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella



Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»;

e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»;

i) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso».

Art. 14.

Piano straordinario di controllo nazionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilità delle autorità competenti ai controlli.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Capo IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 15.

Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Blocco ufficiale temporaneo*). — 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

Art. 16.

Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri indivi-

duato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.


5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 17.

Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle di-



sposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

1-*quater*. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».

Art. 18.

Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Illeciti amministrativi*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.

2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il

pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensivi degli interessi legali, direttamente al creditore.

3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

Capo V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 20.

Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4


1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Pesca senza licenza o autorizzazione*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Pesca in zone e tempi vietati*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione



amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

- a) pesca in aree marine protette;
- b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
- c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente *stock* ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni suc-

cessivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:

a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;

b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riduzione le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;

c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.

3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca»;

e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis (*Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonché interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di regi-



strazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o peschate fuori dal Mar Mediterraneo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata). — 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di:

a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;

b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);

c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione

di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-quater (Intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo). —

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attività condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.

Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento). — 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di



riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è

applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

Art. 13-*octies* (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale). — 1. Chiunque svolge attività di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione è aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate



abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (*Thunnus thynnus*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-*septies*, comma 7.

6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Art. 13-*novies* (Sanzioni amministrative accessorie). — 1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinqües*, 13-*sexies*, 13-*septies* e 13-*octies*, commi 1, 2, 3, lettera *a*), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*sexies*, la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, comma 1, e 13-*septies* abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-*quater* e 13-*septies* siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.

Art. 13-*decies* (Disposizioni procedurali). — 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.

2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-*sexies* e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-*bis*, commi 3 e 5, e 13-*sexies*, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-*bis*, comma 4, 13-*ter*, commi 2 e 4, 13-*quinqües* e 13-*septies*, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»;

f) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*) ed *e*), costituiscono infrazioni gravi»;

2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;

g) all'articolo 19, comma 2:

1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;

h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti:



«e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;

i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LOLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1519):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco LOLOBRIGIDA e dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO (Governo MELONI-I), il 3 giugno 2025.

Assegnato alla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, il 25 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, il 1° e il 3 luglio 2025; il 9, il 10, l'11, il 16, il 17, il 18 e il 30 settembre 2025; il 7, il 9, il 14, il 15, il 16, il 21, il 22, il 23, il 29 e il 30 ottobre 2025; l'11 e il 12 novembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2721):

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 5 e il 24 febbraio 2026; il 10, l'11 e il 25 marzo 2026; il 1° e il 9 aprile 2026.

Esaminato in Aula il 13 e il 14 aprile 2026 e approvato, definitivamente, il 15 aprile 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— L'articolo 516 del Codice Penale, abrogato dalla presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine».

— L'articolo 517-bis del Codice Penale, abrogato dalla presente legge, recava: «Circostanze aggravante».

— Si riporta il testo degli articoli 517-*quater*, 517-*quinquies*, 518 del codice penale, come modificati dalla presente legge:

«Art. 517-*quater* (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari). — Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.»

«Art. 517-*quinquies* (Circostanza attenuante). — Le pene previste dagli articoli 517-*ter*, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter*, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.»

«Art. 518 (Pubblicazione della sentenza). — La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.»

— Si riporta il testo dell'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge



29 settembre 2000, n. 300" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*). —

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, *quarto comma*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 246, 260, 266 e 392 del Codice di Procedura Penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 246 (*Ispezione di luoghi o di cose*). — 1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

2-bis. *Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore Vigente.*»

«Art. 260 (*Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate*). — 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.»

3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della

merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364.»;

«Art. 266 (*Limiti di ammissibilità*). — 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 633, secondo comma, del codice penale;

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.»

«Art. 392 (*Casi*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia.;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ovvero un alimento deteriorabile;



g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 223n del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1989, come modificato dalla presente legge:

«Art. 223 (*Analisi di campioni e garanzie per l'interessato*). —

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione ovvero se, per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 11 aprile 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (*Operazioni sotto copertura*). — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-quater, 517-septies, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali;

b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a);

b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali;

b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.



Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.

1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le

attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziaria, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.

10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

11. Sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 come modificato dalla presente legge:

«Art. 16 (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale*). — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli arti-



coli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dei commi 49 e 49-bis, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003, come modificato dalla presente legge:

«49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti *diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.*

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004 n. 293, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio*). — 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.

7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.».

«Art. 3 (*Piano di controllo*). — 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispon-



dente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.

4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta.

5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.»

«Art. 4 (Inadempienze della struttura di controllo). — 1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro sessantamila.»

«Art. 5 (Tutela dei Consorzi incaricati). — 1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro venticinquemila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.»

«Art. 6 (Inadempienze dei Consorzi di tutela). — 1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;

b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;

c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro sessantamila.»

«Art. 7 (Altri illeciti). — 1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.

2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.»

L'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, abrogato dalla presente legge, recava: «Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2018, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro.

1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.»



«Art. 8 (Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro.

4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro.

La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro.

5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.»

«Art. 9 (Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento). — 1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro.»

«Art. 13 (Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.»

«Art. 27 (Procedure per le irrogazioni delle sanzioni). — 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili

con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.

4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.

5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.»

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 si vedano le note all'articolo 9.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante: «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 (Disposizioni attuative). — 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanità animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.»

«Art. 12 (Applicazione delle sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;

b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.

3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a



chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni delle disposizioni vigenti in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni previste dalle disposizioni vigenti si applicano:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;

b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero.

8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 24-*octies* e 24-*undecies* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2023, come modificato dalla presente legge:

«Art. 24-*octies* (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). — 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;

b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;

c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.

1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto.

2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:

a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;

b) se l'importo non speso è inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.»

«Art. 24-*undecies* (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). — 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.

2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonché in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico.

3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.

3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario è soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto.»

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina). — 01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilità con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorità competente, di



cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuazione i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilità del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresì la resa effettiva del latte bufalino trasformato

1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3. *Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.*

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalità definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, terzo periodo, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.

4. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicità a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta è data tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è altresì disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta.

4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026.

5-bis Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.

7. L'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.»

Note all'art. 14:

— La legge 11 aprile 1974, n. 138 recante: «Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana» è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 7 maggio 1974 Serie Generale n. 117.

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio» pubblicato nella G.U.U.E. del 7 aprile 2017 L95/1.

— Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 si vedano le note all'articolo 13.

Note all'art. 15:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.



Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 recante: «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 ottobre 1986, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 89 come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 — 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.

1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante: «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2018, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Centri autorizzati di assistenza agricola). — 1. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: 19

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;

c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;

d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;


e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

3. I CAA sono costituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. Con decreto del Ministro, da adottarsi secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p).

4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega



espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, come modificato dalla presente legge:

«Art. 79 (Piano dei controlli). — 1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto.

3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo degli articoli 14, 19, 22 e dell'allegato I del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante: «Misure per il riassetto

della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2012 n. 26, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). —

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi.

3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

«Art. 19 (Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci). —

1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.

2. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo».

«Art. 22 (Vigilanza e controllo). — 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competeva, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformità che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario».



«Allegato I PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	<i>(abrogato)</i>	
2	<i>(abrogato)</i>	
3	<i>(abrogato)</i>	
4	<i>(abrogato)</i>	
5	<i>(abrogato)</i>	
6	Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	5
7	<i>(abrogato)</i>	
8	<i>(abrogato)</i>	
9	<i>(abrogato)</i>	
10	<i>(abrogato)</i>	
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
12	<i>(abrogato)</i>	
13	<i>(abrogato)</i>	
14	<i>(abrogato)</i>	
15	<i>(abrogato)</i>	

».

26G00089



LEGGE 30 aprile 2026, n. 76.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzate a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al primo periodo sono organizzati informando l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. Nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è pubblicato l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Nella Giornata nazionale le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione.

6. Per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona

del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza *on line* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa;

7. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 1447)

Presentato dall'On. Paolo Emilio Russo (FI) ed altri, in data 3 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienze ed istruzione), in sede referente, il 22 gennaio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienze ed istruzione), in sede referente, il 21 marzo; il 1° e il 7 agosto 2024 e il 19 marzo.

Esaminato in Aula il 14 luglio 2025 ed approvato il 17 luglio 2025.

Senato della Repubblica: (atto n. 1592)

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 23 luglio 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente l'11 febbraio 2026; il 3, il 4 e l'11 marzo 2026.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 29 aprile 2026.



NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 31 maggio 1949.

— Si riporta il testo dell'articolo 21 della Costituzione:

«Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione). La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

26G00094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 aprile 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti» – Aggiornamento beneficiari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani

strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto, in particolare, l'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che recita «Un organismo di diritto pubblico non può beneficiare del sostegno nell'ambito dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di beneficiare del sostegno per interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.».

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.».

Vista la nota n. 64288 del 10 febbraio 2026 con la quale la Regione Veneto ha richiesto di adeguare il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, nel senso di inserire tra i possibili beneficiari dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti» anche le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto all'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del decreto ministeriale in parola al fine di estendere la platea dei beneficiari dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti»;



Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 18 marzo 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifica beneficiari intervento

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, è sostituito dal seguente:

2. Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni, nonché le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Art. 2.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 693

26A02354

DECRETO 5 maggio 2026.

Modifica al decreto 13 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti

nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente



di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE, che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 13 febbraio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC) - cap 89016, Via Pitagora nn. 4-6 è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 23 febbraio 2026, acquisita in data 24 febbraio 2026 al progressivo 89419, con la quale comunica la variazione della denominazione e della ragione sociale in: CAB Group S.r.l.;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2026 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre è modificata in: CAB Group S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio CAB Group S.r.l. è designato sono quelle elencate in allegato al presente decreto.

Art. 3.

La designazione ha validità fino al 3 ottobre 2028 data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 4.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CAB Group S.r.l. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 5 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017



linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)	
Biofenoli/Biophenols (30-800 mg/kg)	COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022 - solo/only METHOD 1
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K270/K270	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024 - solo/only metodo A
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017
Docosanolo/Docosanol, Esacosanol/Hexacosanol, Ottacosanol/Octacosanol, Tetracosanol/Tetracosanol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024 - solo/only Metodo A
Steroli/Sterols : Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campesterolo/Campesterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Steroli	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020



totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	
Stigmastadieni/Stigmastadienes	COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021

26A02331

DECRETO 5 maggio 2026.

Modifica al decreto 13 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in



data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026, prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 13 febbraio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC) - CAP 89016, via Pitagora 4-6 è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 23 febbraio 2026, acquisita in data 24 febbraio 2026 al progressivo 89416, con la quale comunica la variazione della denominazione e della ragione sociale in: CAB Group S.r.l.;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2026 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Centro analisi Biochimiche s.a.s. del dott. Carmine Ventre;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Centro analisi Biochimiche s.a.s. del dott. Carmine Ventre è modificata in: CAB Group S.r.l..

Art. 2.

Il laboratorio CAB Group S.r.l. è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

La designazione ha validità fino al 3 ottobre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CAB Group S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

26A02332

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2026.

Permuta di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», e, in particolare, l'art. 1 che autorizza l'Agenzia del demanio a individuare, con propri


decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi, con effetto dichiarativo della proprietà e con gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché con gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ulteriormente convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-*quinquies*») e da ultimo modificato dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25, ed, in particolare, il comma 1, in base al quale l'Agenzia del demanio è autorizzata con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a permutare e a vendere con le modalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Visto il comma 5-*ter* dell'art. 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che, al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle predette operazioni di permuta di immobili pubblici, dette operazioni immobiliari sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la lettera prot. n. 21921 del 6 agosto 2025, con la quale l'Agenzia del demanio ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione per un'operazione di permuta con il Fondo investimenti per la valorizzazione - Comparto extra, gestito da CDP *Real Asset* che avrà ad oggetto il trasferimento in favore di CDP dell'«*Ex* compendio Sant'Alvise», sito in Venezia, Campo Sant'Alvise (Sestiere Cannareggio), di interesse storico-artistico, a fronte dell'acquisizione al patrimonio dello Stato dell'immobile di proprietà CDP sito in Roma, via Cassia n. 176, per le esigenze dell'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico» - inserita nel sistema dell'AFAM del MUR - attualmente allocata nell'immobile demaniale di Roma, via Bellini n. 16, non più adeguato e funzionale, sotto un profilo dimensionale, alle relative esigenze istituzionali che, a seguito della permuta, verrà utilizzato per l'attuazione di operazioni di razionalizzazione dei fabbisogni logistici di amministrazioni dello Stato;



Vista la nota n. 37680 dell'8 agosto 2025, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato per le valutazioni di competenza e per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, il Dipartimento dell'economia e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato all'emanazione del decreto autorizzativo del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 5, comma 5-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del successivo decreto dirigenziale in attuazione dell'art. 11-quinquies;

Vista la nota n. 27350 del 13 ottobre 2025, con la quale l'Agenzia del demanio ha fornito gli ulteriori elementi istruttori richiesti ai fini di una disamina più completa dell'operazione;

Visto il parere rilasciato con nota prot. 53058 del 17 dicembre 2025 dal Dipartimento dell'economia nel quale, visto l'iter procedimentale seguito e l'integrazione documentale fornita, viene comunicato che nulla osta all'adozione dei successivi provvedimenti, restando in capo all'Agenzia del demanio in qualità di organo tecnico cui è affidata la gestione del patrimonio immobiliare e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ogni valutazione di competenza in merito agli aspetti tecnici dell'operazione, ivi ricompresa la valutazione economica dei beni oggetto della stessa;

Vista la nota n. 62818 del 18 dicembre 2025, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la predetta nota prot. n. 53058 del 17 dicembre 2025 del Dipartimento dell'economia, per i seguiti di competenza al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che prevede «Al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al comma 5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la lettera prot. n. 3253 del 4 febbraio 2026, con la quale l'Agenzia del demanio ha trasmesso il decreto direttoriale del 29 gennaio 2026 prot. n. 2514, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2026, con il quale ha individuato, tra le altre, le porzioni del complesso demaniale, sito in Venezia, Campo Sant'Alvise (Sestiere Cannareggio) denominate «Luogo di culto - Convento di Sant'Alvise» e «Monastero delle suore della carità – immobile ad uso scuola» che saranno oggetto della permuta, catastalmente individuate, rispettivamente, al CF, foglio 12, particella 66, subalterno 3, e CF, foglio 12, particella 5398;

Visto il decreto del 10 marzo 2026 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è autorizzata, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'operazione di permuta tra il Fondo investimenti per la valorizzazione - Comparto extra, gestito da CDP *Real Asset* e l'Agenzia del demanio, in relazione agli immobili di Via Cassia 176 di proprietà CDP *Real Asset* e dell'immobile denominato *Ex* compendio demaniale Sant'Alvise di Venezia, Campo Sant'Alvise (Sestiere Cannareggio);

Considerata la determinazione di un conguaglio, a favore dello Stato, da parte di CDP *Real Asset*, dato dalla differenza di valore di mercato tra l'immobile di proprietà CDP, sito in Roma, via Cassia n. 176, e l'immobile di proprietà statale «*Ex* compendio Sant'Alvise», sito in Venezia, Campo Sant'Alvise (Sestiere Cannareggio);

Ritenuto opportuno, nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili – avvalendosi delle procedure di cui all'art. 11-quinquies – autorizzare l'Agenzia del demanio all'operazione di permuta di cui alla citata lettera prot. n. 21921 del 6 agosto 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-quinquies, l'Agenzia del demanio è autorizzata a permutare a trattativa privata, secondo le modalità indicate nelle premesse, i beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La permuta è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero della cultura di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di permuta dovrà essere ultimata senza conguagli in denaro a carico dello Stato e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2026

Il direttore generale dell'economia: SORO


Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 622



ALLEGATO

Provincia	Comune	Codice Scheda	Indirizzo principale	Denominazione	Catasto	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	note
VENEZIA	VENEZIA	VED0165	CANNAREGIO - CAMPO S. ALVISE 3206	MONASTERO DELLE SUORE DELLA CARITA' - IMMOBILE AD USO SCUOLA	CF		12	5398	//	
VENEZIA	VENEZIA	VED0078	CANNAREGIO - CAMPO S. ALVISE 3206	LUOGO DI CULTO - CONVENTO DI SANT'ALVISE	CF		12	66	3	



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Work Solutions società cooperativa in liquidazione», in Adria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2024 n. 227/2024, con il quale la società cooperativa «Work Solutions società cooperativa in liquidazione», con sede in Adria (RO) (codice fiscale 04390400234), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Federica Pietrogrande ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 13 dicembre 2024, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Federica Pietrogrande dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Federica Pietrogrande, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Work Solutions società cooperativa in liquidazione», con sede in Adria (RO) (codice fiscale 04390400234), il dott. Fa-

bio Incastrini, nato a Padova (PD) il 1° giugno 1969 (codice fiscale NCSFBA69H01G224Y), domiciliato in Selvazzano Dentro (PD), Via Sarmeola n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02274

DECRETO 20 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cantina San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola in liquidazione», in Genzano di Roma.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2010, n. 52/2010, con il quale la società cooperativa «Cantina



San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Genzano di Roma (RM) - (codice fiscale 82010760583), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, l'avv. Raffaele Versace e il rag. Antonio Gagliardo;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 237/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale del 23 marzo 2010, n. 52/2010 per la durata di sei mesi, salvo successive determinazioni dell'Amministrazione a seguito degli sviluppi del procedimento penale;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2021, n. 256/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato revocato dall'incarico conferitogli con decreto ministeriale 23 marzo 2010, n. 52/2010, con contestuale revoca del decreto di sospensione del 21 luglio 2021, n. 237/2021;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2022, n. 59/2022, con il quale la dott.ssa Marina Benvenuti è stata nominata commissario liquidatore della procedura, in sostituzione dell'avv. Raffaele Versace, revocato;

Considerato che sin dall'accettazione dell'incarico il predetto commissario non ha trasmesso le relazioni semestrali ex art. 205 l.f., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0150775 del 22 luglio 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della dott.ssa Marina Benvenuti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione della stessa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle pro-

fessionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1 lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, la dott.ssa Marina Benvenuti è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Genzano di Roma (RM) (codice fiscale 82010760583).

2. In sostituzione della dott.ssa Marina Benvenuti, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Dario Contaldo, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 20 agosto 1982, codice fiscale CNTDRA82M20C361W, domiciliato in Roma, Via Rovereto, n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02275



DECRETO 22 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arcobaleno 2004 - società cooperativa», in Frascati.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni,

finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 16 gennaio 2026, n. 05/SAA/2026, con cui la società cooperativa «Arcobaleno 2004 - società cooperativa» (c.f. 07846641004), con sede legale in Frascati (RM), è stata posta in scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Cristian Testa;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avv. Cristian Testa con comunicazione in data 25 marzo 2026, prot. d'ufficio n. 0068173;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Rosa Maria Borgese, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di un *cluster* di professionisti di medesima fascia - nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;



Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Rosa Maria Borgese (giusta comunicazione PEC in data 16 aprile 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Rosa Maria Borgese, codice fiscale BRGR-MR61A56H501L, nata a Roma (RM) il 16 gennaio 1961, ivi domiciliata in via Romeo Rodriguez Pereira n. 226 - 00136, è nominata commissario liquidatore della «Arcobaleno 2004 - società cooperativa», con sede legale in Frascati (RM) - codice fiscale 07846641004, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 16 gennaio 2026, n. 05SAA2026, in sostituzione dell'avv. Cristian Testa, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 aprile 2026

Il direttore generale: DONATO

26A02353

DECRETO 23 aprile 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Intesa società cooperativa sociale», in Lioni.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 2021, n. 298/2021, con il quale la società cooperativa «L'Intesa società cooperativa sociale» con sede in Lioni (AV) - (codice fiscale 01918690643) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Filippone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 0098942 del 30 ottobre 2024, con la quale la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha diffidato il commissario a depositare le relazioni semestrali mancanti ex art. 2025 l.f. corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Vista la protratta inerzia del commissario, che non ha provveduto al deposito delle relazioni semestrali ex art. 205 l.f. e alla predisposizione dello stato passivo, né a riscontrare la diffida succitata;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. 0087470 dell'8 maggio 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Preso atto che con prot. n. 96271 del 19 maggio 2025 il commissario ha trasmesso una sola relazione semestrale al 31 dicembre 2024, nella quale comunicava l'imminente definizione di una controversia per il recupero di un credito e preannunciava l'invio di un'apposita istanza di autorizzazione, ma che ad oggi non è pervenuta alcuna notizia o istanza e, oltretutto, non risulta depositata la relazione al 30 giugno 2025;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Alessandro Filippone dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Alessandro Filippone è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «L'Intesa società cooperativa sociale» con sede in Lioni (AV) (codice fiscale 01918690643).

2. In sostituzione del dott. Alessandro Filippone, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Maria Giovanna De Guglielmo, nata ad Avellino (AV) il 2 luglio 1985 (codice fiscale DGGMGV85L42A509R), ivi domiciliata in via Modestino Del Gaizo n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A02276

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza speciale n. 26/2021. Intervento di messa in sicurezza della S.R. 209 in località Villa Sant'Antonio nel Comune di Visso. (Ordinanza speciale n. 151).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da-

gli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare,



ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, avente per oggetto «Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico delle ricostruzioni private»;

Vista la D.C.C. n. 3 del 30 gennaio 2025, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS n. 6882-A del 25 febbraio 2025 con cui il Comune di Visso ha previsto la realizzazione di un nuovo tracciato della S.R. 209 e di un sistema integrato di spazi e attrezzature pubbliche, in sostituzione dell'attuale attraversamento di Villa Sant'Antonio, caratterizzato da una sezione ridotta, edifici prospicienti e condizioni di esercizio non adeguate ai flussi di traffico attuali e futuri;

Considerato che tale configurazione è stata definita a valle degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSR e della ulteriore valutazione tecnica preliminare svolta di concerto tra la nuova amministrazione comunale ed i tecnici incaricati alla redazione del PSR;

Considerati gli atti acquisiti alla struttura commissariale con prot. CGRTS n. 6882-A del 25 febbraio 2025, con cui il Comune di Visso ha proposto di inserire nell'ordinanza speciale n. 26 del 2021 l'intervento di cui sopra;

Considerate le valutazioni condivise tra i responsabili del Comune di Visso, dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche e del settore infrastrutture e viabilità della Regione Marche, nonché le informazioni che derivano dalla nota e dalle relazioni trasmesse dal comune, basate sui risultati dei sopralluoghi, sugli approfondimenti tecnici e sulle analisi conoscitive svolte dai ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche nell'ambito dell'incarico, affidato dall'amministrazione comunale, per la redazione del Programma straordinario di ricostruzione (PSR) – fasi I e II – approvati rispettivamente con decreto del Vice Commissario n. 1 del 4 gennaio 2023 e n. 8 del 20 settembre 2023;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 167 del 24 febbraio 2026, acquisita al protocollo CGRTS-0008893-A-02/03/2026, con il quale la Regione Marche manifesta la disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione di una variante in corrispon-

denza dell'abitato di Villa Sant'Antonio in Comune di Visso;

Considerata la relazione del *sub* commissario ing. Gianluca Loffredo acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0009155-A-03/03/2026, dalla quale emerge che gli interventi richiesti presentano i seguenti presupposti di criticità e urgenza:

il tratto stradale tra Villa Sant'Antonio e il centro storico è stato fortemente danneggiato dal sisma e il relativo nesso di causalità con gli eventi sismici si configura in forma diretta per quanto riguarda la demolizione degli edifici danneggiati, e in forma indiretta per l'adeguamento del tratto di viabilità strategica;

i danni subiti dall'arteria stradale impongono la necessità di ridurre il rischio di crolli e la vulnerabilità del sistema urbano rispetto alle condizioni limite per l'emergenza, attraverso un miglioramento funzionale e di sicurezza del tratto viario;

la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e di adeguamento della viabilità richiede una serie di demolizioni ad esso funzionali;

il tratto viario in oggetto è critico e strategico in quanto esso costituisce l'unica infrastruttura sovracomunale di collegamento tra i comuni dell'Alto Nera e il resto del territorio provinciale maceratese;


le dimensioni dell'attuale carreggiata risultano insufficienti in previsione dell'incremento del traffico veicolare pesante, stimato a causa delle attività di ricostruzione nei territori dei comuni dell'Alto Nera;

la realizzazione della strada costituisce opera pubblica con le caratteristiche della pubblica utilità e impone la necessità di procedere all'esproprio degli edifici non oggetto di contributo da sisma, perché non danneggiati, in quanto interferenti con il nuovo tracciato e di delocalizzazione obbligatoria per quelli danneggiati;

l'intervento viario è suscettibile di facilitare le attività di ricostruzione, garantire il mantenimento provvisorio dell'attuale sedime quale viabilità di cantiere e assicurare un innalzamento dei livelli di sicurezza e una più adeguata dotazione di standard urbanistici ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché un miglioramento complessivo della qualità urbana e paesistico-ambientale dell'ingresso alla Città di Visso;

Considerato che le abitazioni da delocalizzare saranno ricollocate all'interno delle aree private residuali al nuovo assetto viario e alla ricomposizione fondiaria, con una più appropriata soluzione delle criticità relative al superamento delle barriere architettoniche e, più in generale, un miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dei luoghi da parte dei rispettivi proprietari;

Considerato che i proprietari privati di edifici ammessi a contributo per la ricostruzione post-sisma saranno assoggettati a delocalizzazione obbligatoria e rientreranno, per effetto di tale previsione, nell'ambito applicativo della relativa disciplina dettata dal testo unico della ricostruzione privata (TURP), con facoltà di richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle procedure previste dal TURP per la fattispecie delle delocalizzazioni obbligatorie;



Ritenuto di consentire, in deroga a quanto ordinariamente disposto dal medesimo TURP, che i proprietari privati possano inoltre essere autorizzati a individuare soluzioni abitative equivalenti anche all'interno delle aree del cratere sismico 2016-2017 ricadenti nel territorio regionale;

Ritenuto, in un'ottica di efficienza ed economicità del procedimento, che si possa procedere alla progettazione unitaria dei due interventi, con successiva attuazione bifasica, subordinando l'esecuzione delle opere di riconfigurazione dell'area al completamento della realizzazione del nuovo tracciato viario;

Ritenuto di riconoscere il ruolo di soggetto attuatore:

all'USR Marche per la demolizione e rimozione delle macerie degli edifici danneggiati dal sisma, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022 e la riconfigurazione dell'area oggetto di intervento, finalizzata a garantire adeguati standard di sicurezza, igienico-sanitari e di decoro urbano;

alla Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilità, per la realizzazione del nuovo tracciato della strada, per i procedimenti di esproprio e la conseguente ricomposizione fondiaria;

Considerato, per quanto riguarda gli interventi di demolizione e rimozione delle macerie di competenza dell'USR Marche, che l'importo dell'intervento sarà determinato, per la componente demolizioni e rimozione macerie, sulla base delle valutazioni di consistenza piano-volumetrica dello stato di fatto degli edifici, come risultante dalla relazione del *sub* commissario allegata *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato, invece, che i costi dell'intervento di riconfigurazione dell'area oggetto di intervento, finalizzato a garantire adeguati standard di sicurezza, igienico-sanitari e di decoro urbano, sono stati stimati con valori parametrici per un importo complessivo pari a euro 105.000,00;

Considerato altresì che, con riguardo agli interventi di competenza della Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilità, i costi necessari agli interventi proposti sono così definiti: per l'assistenza tecnico-giuridica per espropri/ricomposizione fondiaria, euro 10.000,00; per la realizzazione del nuovo tracciato stradale, un importo stimato con valori parametrici in euro 1.600.000,00; per la risoluzione interferenze e rifacimento sottoservizi, un importo stimato con valori parametrici in euro 320.000,00; per la rimozione e smaltimento del tracciato stradale esistente un importo stimato con valori parametrici in euro 111.000,00;

Considerato che per gli interventi sopra descritti, l'importo stimato come necessario per gli interventi di competenza del Settore infrastrutture e viabilità della Regione Marche ammonta a euro 2.041.000,00;

Considerato, per l'effetto, di integrare conseguentemente il testo dell'ordinanza speciale n. 26 del 2021;

Considerato che si rende quindi necessario finanziare i predetti interventi per una somma complessiva pari a 2.146.000,00 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso e immediata esecuzione all'interventi previsti nell'ordinanza n. 26 del 2021 e in questa stessa ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2 e 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, dopo la lettera *h*) vengono inserite le seguenti:

«*i*) realizzazione di un nuovo tracciato della S.R. 209, in sostituzione dell'attuale attraversamento di Villa Sant'Antonio, importo stimato in euro 2.041.000,00;


l) demolizione e rimozione delle macerie degli edifici danneggiati dal sisma, ai sensi dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;

m) sistema integrato di spazi e attrezzature pubbliche, importo stimato in euro 105.000,00.»

2. Il comma 3-*bis* dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, è sostituito dai seguenti commi:

«3-*bis*. In ragione della unitarietà degli interventi, l'USR Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere (d), (e), (f), (g), (h), (l) e (m) avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'adeguata capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta degli interventi in oggetto.

3-*ter*. La Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilità, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'adeguata capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione in seno alla specifica tipologia



di intervento, è individuato quale soggetto attuatore per l'intervento di cui alla lettera (i) dell'art. 2, comma 2.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente:

«18-ter. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera 1), è consentito, in deroga a quanto ordinariamente disposto dal TURP, che i proprietari privati tenuti a decentralizzare la propria abitazione possano inoltre essere autorizzati a individuare soluzioni abitative equivalenti anche all'interno delle aree del cratere sismico 2016-2017 ricadenti nel territorio regionale.».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e modifiche all'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 2.146.000, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04.

2. L'art. 15, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio 2025, è modificato come segue: «La spesa relativa agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 31.715.545,30, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.».

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 794

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A02301

ORDINANZA 10 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante: «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 152).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;


Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;



Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e successive modifiche e integrazioni;



Visto, in particolare, l'allegato 3 della menzionata ordinanza speciale che prevede, al n. 37, l'intervento ID 373, denominato «Polo scolastico infanzia, primaria, secondaria I grado - capoluogo» nel Comune di Cittaducale (Provincia di Rieti), per un importo complessivo di euro 3.130.000,00;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio prot. CGRTS-0001747-A del 16 gennaio 2026 (prot. 1747), con la quale è stata trasmessa la determinazione del medesimoUSR n. A00053 del 15 gennaio 2026 di approvazione degli elaborati tecnico-economici della perizia di variante relativa al citato intervento, esprimendo parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo in relazione alla documentazione istruttoria trasmessa dal Comune di Cittaducale (note acquisite al protocollo USR Lazio n. 0747670 del 18 luglio 2025 e n. 1018065 del 15 ottobre 2025) di rimodulazione del quadro economico per un importo pari a euro 4.295.100,14, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 1.165.100,14;

Considerato che non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.165.100,14 in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 3, n. 37, ID 373;

Rilevato che l'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio 2025, ha stabilito che:

«1. L'intervento in Comune di Teramo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 denominato Scuola dell'infanzia "Arcobaleno", identificato con ID n. 35 - CUP: D41B21002700001, importo stimato in euro 2.069.761,00 di cui il 30% a presunto carico del conto termico e la restante parte, pari a euro 1.448.833,00 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è soppresso e sostituito dall'intervento denominato "ex sede della Scuola dell'Infanzia e Primaria "Fornaci Cona", senza incremento di costi e con eventuale aggiornamento di CUP.

2. La sostituzione dell'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016».

Richiamato, altresì, l'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 140 del 29 dicembre 2025, con il quale, con riguardo all'intervento in Comune di Teramo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ID OC 35, denominato «ex sede della Scuola dell'infanzia e primaria "Fornaci Cona"» già «Scuola dell'infanzia Arcobaleno», per l'importo complessivo di euro 2.069.761,00, di cui euro 1.448.833,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'importo restante a carico del conto termico, è stata autorizzata la rimodulazione dell'intervento medesimo

in «Polo scolastico Luca Tancredi», ad invarianza di spesa;

Preso atto dei chiarimenti forniti dalla Struttura commissariale alla Corte dei Conti, anche in riferimento alla necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale presente nell'ordinanza speciale n. 140 del 29 dicembre 2025, ed alla conseguente registrazione pervenuta con nota acquisita al protocollo CGRTS-0008851-A-02/03/2026;

Preso atto che, con nota del Comune di Teramo prot. 49727/PROT del 18 luglio 2025, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0028465-A del 21 luglio 2025, avente ad oggetto «Nuova richiesta di finanziamento dell'intervento complementare e dell'intervento supplementare previsti sull'edificio scolastico ex sede della Scuola dell'infanzia e primaria "Luca Tancredi" (già "Fornaci Cona")», è stata formalmente rappresentata la necessità di defanziare l'intervento «Scuola primaria San Berardo» e destinare le relative risorse al completamento del Polo scolastico «Luca Tancredi» - già Fornaci Cona, illustrando le ragioni di urgenza e di interesse pubblico, nonché le attività istruttorie al riguardo svolte;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 - Regione Abruzzo prot. CGRTS-0045016-A del 14 novembre 2025, recante l'istruttoria e la valutazione favorevole della richiesta del Comune di Teramo;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modificare l'intervento attualmente previsto dall'ordinanza speciale 31 del 2021 come sopra e, per l'effetto, di modificare altresì l'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 - ID OC 35 rimodulando l'intervento denominato Polo scolastico «Luca Tancredi», ad invarianza di spesa;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 3, n. 12, l'intervento ID OC 18 «Istituto scolastico I.T.C. "G. Marconi - Palazzo De Sterlich"» finanziato per un importo di euro 2.100.000,00 nel Comune di Penne (PE);

Vista la nota dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 - Regione Abruzzo prot. n. 46592 del 25 novembre 2025 e la successiva nota prot. n. 48230 del 4 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi gli esiti istruttori e, in particolare, la determinazione del dirigente del servizio ricostruzione pubblica n. 158 del 3 dicembre 2025, rappresentando che, a seguito della progettazione esecutiva e dell'istruttoria USR, l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 5.745.062,81, a fronte di euro 2.100.000,00 inizialmente previsti in programmazione, esprimendo parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo, come rimodulato, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito;

Considerato che l'intervento riguarda un edificio di proprietà mista pubblico-privata con prevalenza della parte pubblica e che ai fini della copertura finanziaria complessiva, risultano la compartecipazione della Provincia di Pescara per euro 35.903,45, quale quota di spese ritenute non ammissibili a contributo ed il cofinanziamento garantito dal Conto termico (GSE) per l'efficientamento energetico, attualmente approvato per euro 31.555,40;



Considerato che conseguentemente il maggiore onere da assicurare è pari ad euro 3.577.603,96, di cui euro 935.299,56 riferibili alle porzioni di proprietà privata ed euro 2.642.304,40 riferibili alla parte pubblica;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in questione per euro 3.577.603,96 in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 3, n. 12, ID OC 18;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 2, l'intervento «Scuola materna paritaria "Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante"», Id n. 503 (Id SismAPP n. 507) - CUP H68E18000190001, finanziato per un importo di euro 1.435.292,05, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel Comune di Montelupone (MC);

Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0007165-A-18/02/2026, con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche comunica che, con decreto del direttore del Dipartimento USR n. 728 del 17 febbraio 2026, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento trasmesso dal soggetto attuatore Comune di Montelupone (MC), che prevede un importo complessivo di euro 2.248.258,14, in aumento di euro 812.966,09 rispetto all'importo complessivo già programmato (euro 1.435.292,05, di cui euro 1.000.000,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020 ed euro 435.292,05 a valere sull'incremento riconosciuto dall'O.S. n. 31/2021 - Allegato 2), a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, richiedendo la copertura finanziaria per il fabbisogno aggiuntivo;

Considerato che non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 812.966,09 in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'allegato 2, Id n. 503 (Id SismAPP n. 507);

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 1, l'intervento «Scuola materna» - CUP I41B21003690002 (Codice Inframob P23.0088-0055) per un importo euro 1.600.000,00 (integralmente finanziato con altri fondi non a carico della contabilità speciale sisma) e l'intervento «Scuola elementare» - CUP I43H19000260001 (Codice Inframob P23.0088-0031), finanziato per un importo di euro 3.000.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel Comune di Montopoli Sabina (RI);

Richiamate le note istruttorie dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio e, in particolare, la nota CGRTS-0043505-A-06/11/2025, con la quale l'USR ha prospet-

tato il possibile subentro del medesimo USR in qualità di soggetto attuatore in sostituzione del Comune di Montopoli di Sabina (RI);

Richiamata la comunicazione della Struttura commissariale prot. CGRTS-0005303-P-06/02/2026, rimasta priva di riscontro, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis («Disposizioni in materia di poteri sostitutivi») dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, atteso che la sostituzione del soggetto attuatore risponde all'interesse pubblico concreto ed attuale di assicurare la celere attuazione degli interventi di ricostruzione di edifici scolastici, che presenta caratteri di criticità ed urgenza, anche in ragione dell'elevata specializzazione e competenza qualificata richiesta dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 2021 prevede all'allegato 1, l'intervento «Scuola elementare di Santa Lucia» - CUP B61B21003360001 (Codice Inframob P23.0088-0029) e l'intervento «Scuola media di Santa Lucia» - CUP B61B21003350001 (Codice Inframob P23.0088-0028), finanziati, rispettivamente, per un importo di euro 790.875,00 e di euro 3.690.750,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel Comune di Fiamignano;

Richiamate le note istruttorie dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio e, in particolare, la nota CGRTS-0044896-A-14/11/2025, con la quale l'USR ha richiesto al Commissario straordinario di voler autorizzare formalmente il subentro del medesimo USR in qualità di soggetto attuatore in sostituzione del Comune di Fiamignano;

Viste la comunicazione della Struttura commissariale prot. CGRTS-0005304-P-06/02/2026 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis («Disposizioni in materia di poteri sostitutivi») dell'ordinanza n. 110 del 2020, nonché la nota di riscontro del Comune di Fiamignano CGRTS-0005938-A-11/02/2026, con la quale l'amministrazione comunale ha ricostruito lo stato attuativo degli interventi e condiviso la modifica del soggetto attuatore;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, atteso che la sostituzione del soggetto attuatore risponde all'interesse pubblico concreto ed attuale di assicurare la celere attuazione degli interventi di ricostruzione di edifici scolastici, che presenta caratteri di criticità ed urgenza, anche in ragione dell'elevata specializzazione e competenza qualificata richiesta dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;



Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei comuni sopramenzionati che rivestono caratteri di criticità ed urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Cittaducale.

1. Con riguardo all'intervento nel Comune di Cittaducale (RI) di cui all'allegato 3, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Polo scolastico infanzia, primaria, secondaria I grado - capoluogo» ID 373, già finanziato per euro 3.130.000,00 nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.165.100,14, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 3 - ID 373 «Polo scolastico infanzia, primaria, secondaria I grado - capoluogo» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo è rideterminato, come da previsione di cui al comma 1, in euro 4.295.100,14.

Art. 2.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Teramo

1. All'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'intervento in Comune di Teramo, denominato «Scuola primaria San Berardo», identificato con ID 45 - OOPP_F1_2021_ABR_112, CUI 0670410167, CUP D41B21002800001, importo stimato in euro 3.059.808,00, di cui euro 2.141.866,00 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è defianziato in favore dell'intervento ID 35 con la nuova denominazione di «Polo scolastico Luca Tancredi già Fornaci Cona», nel Comune di Teramo, già finanziato per l'importo complessivo di euro 2.069.761,00, di cui euro 1.448.833,00, a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Conseguentemente al defianziamento di cui sopra, l'importo complessivo a valere

sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dell'intervento denominato «Polo scolastico Luca Tancredi già Fornaci Cona» è complessivamente pari ad euro 3.590.699,00, pari alla somma di euro 2.141.866,00 ed euro 1.448.833,00, già previsti a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Al fine di garantire il coordinamento tra atti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 140 del 29 dicembre 2025 è soppresso, anche in ragione dell'esigenza di assicurare univocità della denominazione dell'edificio scolastico oggetto di intervento nel Comune di Teramo, comunemente individuato come Polo scolastico «Luca Tancredi» (già «Fornaci Cona»).

3. Il defianziamento di cui al comma 1 non pregiudica la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti e nell'ambito degli strumenti programmatori vigenti o sopravvenuti, di rifinanziare l'immobile già sede della scuola primaria «San Berardo», secondo le priorità della programmazione della ricostruzione e previa istruttoria degli uffici competenti.

Art. 3.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Penne

1. Con riguardo all'intervento nel Comune di Penne (PE) di cui all'Allegato 3, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Istituto scolastico I.T.C. "G. Marconi - Palazzo De Sterlich"» ID OC 18 - CUPC19F17000010002, già finanziato per euro 2.100.00,00, è autorizzato un incremento dell'intervento ad euro 3.577.603,96 - di cui euro 935.299,56 riferibili alle porzioni di proprietà privata ed euro 2.642.304,40 riferibili alla parte pubblica -, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 3 - ID OC 18 «Istituto scolastico I.T.C. "G. Marconi - Palazzo De Sterlich"» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo è rideterminato, come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 5.745.062,81 è imputata come segue:

a) euro 2.100.00,00 già programmato dall'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 3.577.603,96 - di cui euro 935.299,56 riferibili alle porzioni di proprietà privata ed euro 2.642.304,40 - riferibili alla parte pubblica quale somma aggiuntiva all'importo di euro 2.100.000,00 di cui al precedente punto a);

c) euro 35.903,45, quale compartecipazione della Provincia di Pescara;

d) euro 31.555,40 quale cofinanziamento da Conto termico (GSE).



Art. 4.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Montelupone

1. Con riguardo all'intervento nel Comune di Montelupone (MC) di cui all'allegato 2, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Scuola materna Paritaria «Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante»», Id n. 503 (Id SismAPP n. 507), già finanziato per euro 1.435.292,05, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 812.966,09, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 2 - ID 503 «Scuola materna paritaria «Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante»» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo è rideterminato, come da previsione di cui al comma 1, in euro 2.248.258,14.

Art. 5.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Montopoli di Sabina.

1. Per gli interventi ricompresi nell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 - Allegato 1, relativi al Comune di Montopoli di Sabina (RI), e precisamente: «Scuola materna» - CUP I41B21003690002 (Codice Inframob P23.0088-0055) - importo euro 1.600.000,00 (intervento integralmente finanziato con contributo MIUR, con quota a carico della contabilità speciale sisma pari a euro 0,00) e «Scuola elementare» - CUP I43H19000260001 (Codice Inframob P23.0088-0031) - importo euro 3.000.000,00, il soggetto attuatore Comune di Montopoli Sabina (RI) è sostituito dal soggetto attuatore Ufficio speciale ricostruzione Lazio.

Art. 6.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Fiamignano

1. Per gli interventi ricompresi nell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 - allegato 1, relativi al Comune di Fiamignano (RI), frazione Santa Lucia, e precisamente «Scuola elementare di Santa Lucia» - CUP B61B21003360001 (Codice Inframob P23.0088-0029) e «Scuola media di Santa Lucia» - CUP B61B21003350001 (Codice Inframob P23.0088-0028), il soggetto attuatore Comune di Fiamignano è sostituito dal soggetto attuatore ufficio speciale ricostruzione Lazio.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 9.133.420,15 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026 è pari ad euro 1.553.929.025,04.

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1172

26A02302

ORDINANZA 13 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021. (Ordinanza speciale n. 153).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,



prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Go-

verno in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commis-



sariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante il «Primo programma straordinario per la riapertura delle scuole» nei territori interessati dagli eventi sismici, che includeva l'intervento relativo alla palestra dell'IIS «R. Battaglia» nel Comune di Norcia (PG) per l'importo complessivo di euro 1.106.000,00;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato finanziato l'intervento unitario ID1127 «Polo scolastico di Norcia» per l'importo complessivo di euro 15.569.250,00;

Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio di Norcia», che, all'art. 1, comma 1, n. 1 prevede l'intervento «nuovo polo scolastico: costruzione dei nuovi edifici scolastici, previa demolizione degli edifici esistenti nell'area e realizzazione del Polo sportivo a servizio delle istituzioni scolastiche, stima importo da progetto euro 25.481.250,00, di cui euro 15.569.250,00 già autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020»

Vista l'ordinanza n. 119 del 13 agosto 2021, recante «Disciplina degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idrogeomorfologici»;

Visto il decreto n. 1035 del 21 novembre 2025, con il quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la struttura commissariale sisma 2016, la Regione Umbria/Ufficio speciale ricostruzione (USR), la Provincia di Perugia e il Comune di Norcia, per la realizzazione del secondo ambito di intervento del nuovo Polo scolastico di Norcia – palestre e piscina comunale;

Vista la nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria prot. CGRTS-0004440-A del 3 febbraio 2026, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere alla rimodulazione delle risorse previste per il citato intervento «Nuovo Polo scolastico di Norcia» al fine di poter finanziare l'intervento di ripristino della funzionalità dell'attuale Palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore «R. Battaglia» del Comune di Norcia (PG);

Preso atto che il progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo Polo scolastico di Norcia è stato suddiviso in due lotti funzionali e costruttivi, come definiti in sede di Conferenza di servizi speciale, e che l'autorizzazione del lotto costruttivo relativo al palazzetto dello sport e alle opere correlate è stata rinviata ad un nuovo procedimento da avviare sulla base delle risultanze degli scavi archeologici preventivi;

Presto atto degli esiti dell'istruttoria condotta dalla struttura del Sub Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub* Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che il mutato quadro normativo e conoscitivo relativo alle faglie attive e capaci e alle zone di rispetto, nonché il mutato quadro delle esigenze espresso dagli enti territoriali interessati, consentono di valutare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e miglioramento/adeguamento sismico sull'attuale struttura di palestra/palazzetto di proprietà provinciale, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 119 del 2021;

Considerato che, in esito agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Umbria, struttura commissariale, Provincia di Perugia e Comune di Norcia, risulta necessario avviare l'intervento di ripristino della funzionalità dell'attuale palestra dell'IIS «R. Battaglia», quale soluzione prioritaria e anticipatoria per il ripristino delle attività sportive scolastiche e territoriali e procedere alla revisione e aggiornamento della progettazione del Polo scolastico di Norcia, con particolare riferimento al secondo ambito di intervento (palestre e piscina comunale), ferma restando la coerenza complessiva dell'intervento unitario e la disponibilità delle risorse complessive già assegnate;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione agli impegni assunti ed assicurare la continuità e l'accelerazione degli interventi, procedere alla rimodulazione dell'importo complessivo dell'intervento di cui all'ordinanza speciale n. 11 del 2021, mantenendo invariata la dotazione finanziaria, articolandola in due interventi distinti, con individuazione dei relativi soggetti attuatori;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 11 del 2021 ed inserire dopo il punto 11, il punto «12) Ripristino della funzionalità della palestra dell'IIS «R. Battaglia» nel Comune di Norcia (PG), importo euro 1.106.000,00», dando atto che la rimodulazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto che la modifica in questione, come meglio dettagliato nell'istruttoria trasmessa dall'USR, comporta la necessità di rimodulare - con separata ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 nell'ambito della Cabina di coordinamento integrata - la somma di euro euro 1.627.024,00 programmata dall'ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 (recante «Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla *sub* misura A4 - linea di intervento 2»), per l'intervento «opere relative alla costruzione di una struttura per la copertura dell'attuale campo polivalente esistente dell'istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, sito in viale Lombrici n. 13 da destinare a centro polifunzionale dedicato alle attività ricreative, sportive e sociali delle associazioni del Comune di Norcia»;

Rilevato che l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio di Norcia», prevede, altresì, all'art. 1, comma 1, n. 2, l'intervento «palestra «tennis», importo stima previsionale 1.500.000,00»;

Vista la nota prot. CGRTS-0005003-A-05/02/2026, con la quale l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria trasmette l'esito della istruttoria tecnico-amministrativa, esprimendo parere favorevole in merito alla congruità economica per l'intervento in questione, per un importo progettuale in aumento di euro 784.813,28, rispetto all'importo previsionale programmato di euro 1.500.000,00, di cui euro 196.138,40 per il cofinanziamento garantito dal Conto Termico (GSE) per l'efficientamento energetico ed euro 588.674,88 quale incremento a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;



Rilevato che, in ragione dell'istruttoria svolta, l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle previste, nonché la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante dall'insufficiente importo di programmazione e l'indisponibilità di ulteriori risorse;

Dato atto che l'intervento in questione è da ritenersi strategico nell'ambito della ricostruzione complessiva del patrimonio scolastico e necessario per garantire continuità alle attività scolastiche;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 784.813,28, in aumento rispetto all'importo di euro 1.500.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 11 del 2021, di cui euro 588.674,88, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Rilevato che l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio di Norcia», prevede, altresì, all'art. 1, comma 1, n. 9, l'intervento «Tratto mura urbiche da Porta Romana a Porta orientale, già autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 1.914.485,93»;

Vista la nota prot. CGRTS-0008965-A-02/03/2026, con la quale l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati, ha rappresentato un aumento dell'importo progettuale di euro 1.069.519,92 rispetto all'importo di euro 1.914.485,93, quale incremento a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, attestando che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle previste, nonché la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante dall'insufficiente importo di programmazione e l'indisponibilità di ulteriori risorse;

Dato atto che l'intervento in questione è da ritenersi strategico nell'ambito della ricostruzione del Comune di Norcia;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento per euro 1.069.519,92, in aumento rispetto all'importo di euro 1.914.485,93 già programmato dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Dato atto, altresì, che, mediante la citata nota prot. CGRTS-0008965-A-02/03/2026, l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, a seguito di approfondimenti progettuali, comunica la richiesta formulata dal soggetto attuatore Comune di Norcia di estensione dell'intervento già finanziato per le mura urbiche al tratto complementare ubicato da Porta Orientale a Porta Romana per un importo stimato pari ad euro 7.540.452,00, al fine di mantenere omogeneità esecutiva ed uniformità rispetto all'intervento complessivo sulle mura;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta di finanziamento del nuovo intervento e, conseguentemente, modificare l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, inserendo dopo il punto 12, il punto «13) Tratto mura urbiche complementare da Porta Orientale a Porta Romana, importo stimato previsionale euro 7.540.452,00», individuando il Comune di Norcia quale

soggetto attuatore, in ragione della unitarietà degli interventi sulle mura urbiche;

Ritenuto, altresì, necessario, al fine di garantire la celere realizzazione degli interventi sulle mura urbiche, stabilire che il comune, con riferimento ai tratti o porzioni di proprietà privata, debba provvedere all'acquisizione preventiva dell'assenso dei proprietari o degli aventi titolo, espresso in forma scritta, previa adeguata informazione in ordine alla natura, alle finalità e alle modalità di esecuzione degli interventi medesimi;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 01 marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza e di quelli previsti nell'ambito dell'ordinanza n. 11 del 2021;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021

1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, n. 1, le parole «euro 25.481.250,00» sono sostituite dalle parole «euro 24.375.250,00»;

b) al comma 1, n. 2, le parole «importo stimato previsionale 1.500.000,00» sono sostituite dalle parole «importo da progetto euro 2.284.813,28, di cui euro 2.088.674,88 a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 196.138,40 imputabili al cofinanziamento garantito dal Conto termico (GSE) per l'efficientamento energetico»;

c) al comma 1, n. 9, le parole «euro 1.914.485,93» sono sostituite dalle parole «euro 2.984.005,85, dei quali euro 1.914.485,93 già autorizzati ex ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 1.069.519,92 a valere sulla contabilità



speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»

d) al comma 1, dopo il n. 11) sono aggiunti i seguenti punti di elenco:

«12) Ripristino della funzionalità della palestra dell'IIS «R. Battaglia» nel Comune di Norcia (PG), euro 1.106.000,00;»;

«13) Tratto mura urbiche complementare da Porta Orientale a Porta Romana, importo stimato previsionale euro 7.540.452,00 a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»

2. All'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «Porta orientale,» sono aggiunte le parole «Tratto mura urbiche complementare da Porta Orientale a Porta Romana,»;

b) dopo il comma 1, è inserito il comma: «1-bis. Con riferimento agli interventi sulle mura urbiche, per i tratti o porzioni di proprietà privata, il Comune provvede all'acquisizione preventiva dell'assenso dei proprietari o degli aventi titolo, espresso in forma scritta, previa adeguata informazione in ordine alla natura, alle finalità e alle modalità di esecuzione degli interventi medesimi»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3-bis. L'Ufficio speciale ricostruzione Umbria è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di ripristino della funzionalità della palestra dell'IIS «R. Battaglia.»

3. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 è sostituito come segue:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 70.813.294,74. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 37.253.095,35 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 1.000.000,00 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 129 del 2022, quanto ad euro 1.870.000,00 da Fondo accantonamento Art. 3 O.C. n. 114/21; l'ulteriore spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, per complessivi euro 30.690.199,39, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'intervento relativo a «La Castellina» risulta finanziato all'interno del Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari ad euro 785.514,07 per la sola parte strutturale e da contributi regionali del 22 gennaio 2014 di euro 211.562,00, del 22 marzo 2020 di euro 850.000,00 e da un contributo comunale di euro 265.390,50.»

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 9.198.646,80, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 01 marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario - www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 13 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1011

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

26A02303


ORDINANZA 13 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante: «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021». (Ordinanza speciale n. 154).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;



Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli indelegabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;


Vista l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021» e successive modifiche ed integrazioni, che, all'articolo 1, comma 1, individua ed approva come urgente e di particolare criticità, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto, di ripristino e realiz-



zazione dei sottoservizi e di ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei cimiteri nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Amatrice;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) della citata ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, che contempla «n. 65 Interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in 60 frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 87.398.463,09»;

Rilevato, in particolare, che l'allegato A della relazione istruttoria della citata ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021» e successivamente dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)» prevede interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle seguenti frazioni: frazione San Benedetto, ID 99, per un importo pari ad euro 784.750,00 già finanziato con ordinanza n. 109 del 2020; frazione Configno, ID 33, per un importo pari ad euro 856.800,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; frazione Cornelle di sotto, ID 26, per un importo pari ad euro 585.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; frazione Roccapassa, ID 24, per un importo pari ad euro 798.800,00, già finanziato con ordinanza n. 109 del 2020; frazione Cornelle di sopra, ID 109, per un importo pari ad euro 607.500,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0006010-A-12/02/2026, con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio rappresenta che il progetto esecutivo relativo al rifacimento delle opere di urbanizzazione di n. 5 frazioni (Cornelle di Sopra, Cornelle di Sotto, Roccapassa, Configno e san Benedetto) del Comune di Amatrice inserite nel lotto n. 3 della procedura identificata con CUP C72E25000160001 è stato esaminato con esito positivo nella Conferenza dei servizi speciali e richiede la copertura finanziaria del fabbisogno aggiuntivo pari ad euro 9.731.367,53, rispetto all'importo programmato di euro 3.632.850,00, a fronte di un importo complessivo di euro 13.364.217,53;

Dato atto che, come emerge dall'istruttoria dell'USR Lazio, l'incremento del costo dell'intervento deriva dall'aggiornamento e dalla puntuale definizione del quadro economico del progetto esecutivo esaminato nella Conferenza dei servizi speciali, nonché dall'adeguamento delle lavorazioni e delle quantità necessarie al comple-

to rifacimento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni interessate, senza introduzione di opere estranee alle finalità del programma;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per euro 9.731.367,53, in aumento rispetto all'importo del finanziamento inizialmente programmato con l'O.S. n. 42/2022 pari ad euro 3.632.850,00, al fine di garantire la copertura dell'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo pari ad euro 13.364.217,53 e consentire l'approvazione del progetto ed il conseguente affidamento dei lavori, il cui operatore economico risulta già individuato nell'ambito della procedura di accordo quadro;

Presto atto degli esiti dell'istruttoria condotta dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 646.154.677,30;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione pubblica e al ripristino della funzionalità delle opere di urbanizzazione nelle frazioni del Comune di Amatrice interessate dall'intervento, assicurando la tempestiva approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022

1. Per l'intervento nel Comune di Amatrice (RI), ricompreso nell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, relativo al rifacimento delle opere di urbanizzazione (OO. UU.) di n. 5 frazioni (Cornelle di Sopra, Cornelle di Sot-



to, Roccapassa, Configno e San Benedetto), è autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 9.731.367,53, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. L'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 viene modificata nei seguenti termini:

a) all'articolo 1, comma 1, lett. a) le parole «euro 87.398.463,09» sono sostituite dalle parole «euro 97.129.830,62»;

b) nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, le parole «per un importo totale pari a euro 112.916.992,09, di cui euro 25.713.823,00 già finanziato con ordinanza n. 129 del 2022 e euro 28.820.449,86 già finanziato con ordinanza n. 109 del 2020» sono sostituite dalle parole «per un importo totale pari a euro 122.648.359,62, di cui euro 25.713.823,00 già finanziato con ordinanza n. 129 del 2022 e euro 28.820.449,86 già finanziato con ordinanza n. 109 del 2020»

c) l'articolo 10, comma 1, è sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 123.550.598,82, di cui euro 10.633.606,73 per maggiori oneri relativi agli interventi già finanziati con l'ordinanza speciale n. 2 del 2021 e euro 112.916.992,09 per gli interventi previsti all'articolo 1 nelle frazioni del Comune di Amatrice. La spesa per i suddetti interventi trova copertura quanto a euro 25.713.823,00 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 129 del 2022 e quanto a 28.820.449,86 all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa, quantificata complessivamente in euro 78.747.693,49 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 9.731.367,53, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, com-

ma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, è pari ad euro 1.553.929.025,04.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 13 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1013

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>.

26A02304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clobetasolo propionato, «Uvesol».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 123/2026 del 27 aprile 2026

Codici pratica MCA/2024/99- C1A/2026/865.

Procedure europee ES/H/0900/001/DC, ES/H/0900/001/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale UVESOL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina di cui al presente estratto, nella

forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Salvat S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Gall 30-36, Esplugues de Llobregat - Barcellona - Spagna.

Confezioni:

«0,5 mg/ml collirio, emulsione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in ldpe da 0,20 ml - A.I.C. n. 052585015 (in base 10) 1L4SKR (in base 32);

«0,5 mg/ml collirio, emulsione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose in ldpe da 0,20 ml - A.I.C. n. 052585027 (in base 10) 1L4SL3 (in base 32).

Principio attivo: clobetasolo propionato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratorios Salvat, S.A., Calle Gall, 30-36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna;



Pharmaloop, S.L., C/ Bolivia, 15 - Polígono Industrial Azque, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa rinnovabile volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 6 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02277

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina, «Idrossiclorochina Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 126 del 27 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2024/163;

Procedura europea n. PT/H/2590/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IDROSSICLOROCINA AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA), Italia.

Confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435017 (in base 10) 1L0629 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435029 (in base 10) 1L062P (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435031 (in base 10) 1L062R (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052435043 (in base 10) 1L0633 (in base 32).

Principio attivo: idrossiclorochina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA - Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435031 (in base 10) 1L062R (in base 32).


Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435017 (in base 10) 1L0629 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435029 (in base 10) 1L062P (in base 32);



«200 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052435043 (in base 10) 1L0633 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435017 (in base 10) 1L0629 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435029 (in base 10) 1L062P (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435031 (in base 10) 1L062R (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 052435043 (in base 10) 1L0633 (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-

cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02278

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olio di soia raffinato; trigliceridi a media catena; olio di oliva raffinato; olio di pesce arricchito in acidi omega 3, «Ziremilon».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 133 del 29 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2024/42.

Procedura europea n. SE/H/2517/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZIREMILON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro;

confezioni:

«200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in PP da 100 ml - A.I.C. n. 052316015 (in base 10) 1KWKVH (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche IN PP da 100 ml - A.I.C. n. 052316027 (in base 10) 1KWKVV (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in PP da 250 ml - A.I.C. n. 052316039 (in base 10) 1KWKW7 (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche in PP da 250 ml - A.I.C. n. 052316041 (in base 10) 1KWKW9 (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in PP da 500 ml - A.I.C. n. 052316054 (in base 10) 1KWKWQ (in base 32);



«200 mg/ml emulsione per infusione» 12 sacche in PP da 500 ml - A.I.C. n. 052316066 (in base 10) 1KWKX2 (in base 32);

principi attivi: olio di soia raffinato; trigliceridi a media catena; olio di oliva raffinato; olio di pesce arricchito in acidi omega 3.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry - 21st Km National Road Athens - Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 052316027 (in base 10) 1KWKV5 (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in PP da 100 ml - A.I.C. n. 052316015 (in base 10) 1KWKVH (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in PP da 250 ml - A.I.C. n. 052316039 (in base 10) 1KWKW7 (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche in PP da 250 ml - A.I.C. n. 052316041 (in base 10) 1KWKW9 (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in PP da 500 ml - A.I.C. n. 052316054 (in base 10) 1KWKWQ (in base 32);

«200 mg/ml emulsione per infusione» 12 sacche in PP da 500 ml - A.I.C. n. 052316066 (in base 10) 1KWKX2 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi

undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02279

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Glenmark».


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 137/2026 del 27 aprile 2026

Codice pratica: DC/2024/565.

Procedura europea: n. SE/H/2563/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN GLENMARK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Industriest. 31, D-82194, Grobenzell, Germania.



Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766018 (in base 10) 1KCSS2 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766020 (in base 10) 1KCSS4 (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766032 (in base 10) 1KCSSJ (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766044 (in base 10) 1KCSSW (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766057 (in base 10) 1KCST9 (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766069 (in base 10) 1KCSTP (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051766071 (in base 10) 1KCSTR (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051766083 (in base 10) 1KCSU3 (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051766095 (in base 10) 1KCSUH (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766107 (in base 10) 1KCSUV (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766119 (in base 10) 1KCSV7 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766121 (in base 10) 1KCSV9 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766133 (in base 10) 1KCSVP (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766145 (in base 10) 1KCSW1 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051766160 (in base 10) 1KCSWJ (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051766172 (in base 10) 1KCSWW (in base 32).

Principio attivo: APIXABAN.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Fibichova 143, 566 17 Vysoke Myto, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766018 (in base 10) 1KCSS2 (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766018 (in base 10) 1KCSS2 (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766032 (in base 10) 1KCSSJ (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766044 (in base 10) 1KCSSW (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766057 (in base 10) 1KCST9 (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051766071 (in base 10) 1KCSTR (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051766083 (in base 10) 1KCSU3 (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766020 (in base 10) 1KCSS4 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766107 (in base 10) 1KCSUV (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766119 (in base 10) 1KCSV7 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766121 (in base 10) 1KCSV9 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766133 (in base 10) 1KCSVP (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766145 (in base 10) 1KCSW1 (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister AL/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051766160 (in base 10) 1KCSWJ (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766069 (in base 10) 1KCSTP (in base 32);
 «2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051766095 (in base 10) 1KCSUH (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 051766158 (in base 10) 1KCSWG (in base 32);
 «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 051766172 (in base 10) 1KCSWW (in base 32).

Per le confezioni soprariportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Fatto salvo quanto previsto della nota 97 AIFA.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi



undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02280

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina e tazobactam, «Limerik».

Estratto determina AAM/PPA n. 245/2026 del 30 aprile 2026

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale LIMERIK nella confezione di seguito indicata:

confezione: «2 g + 0,25 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini in vetro con polvere + 6 fiale in vetro con solvente da 4 ml - A.I.C. n. 037360031 (base 10) 13N4DZ (base 32);

principio attivo: piperacillina e tazobactam;

codice pratica: N1B/2025/1178.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. (codice fiscale 00071020085) con sede legale e domicilio fiscale in Via Dante Alighieri, 71, 18038, Sanremo, Imperia, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02281

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loexolo, «Omni-paque».

Estratto determina AAM/PPA n. 255/2026 del 30 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

due variazioni tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo relativamente alla premedicazione con cor-



ticosteroidi e ai bloccanti beta-adrenergici, allineamento alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali minori,

relativamente al medicinale OMNIPAQUE (A.I.C. n. 025477) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: NO/H/xxxx/WS/095.

Codice pratica: VN2/2025/166.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., (codice fiscale 01778520302) con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36, 20126, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02282

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin».

Estratto determina IP n. 264 del 27 aprile 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCIDIN 20 MG/G OINTMENT 30 G TUBE dalla Grecia con numero di autorizzazione 71995/25-9-2013 e 41534/22-9-2008, intestato alla società Leo Pharmaceutical Hellas SA - 22A Papanikoli 15232, Chalandri e prodotto da Leo Laboratories Ltd 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanda e da Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l. via E. Schering n. 21 - 20054 - Segrate (Milano) - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g - codice A.I.C.: 049008028 (in base 10) IGRMDW(in base 32);

forma farmaceutica: unguento;

composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: sodio fusidato 20 mg (pari a 19,18 mg di acido fusidico);

eccipienti: lanolina, alcool cetilico, butilidrossitoluene (E321), paraffina liquida, vaselina bianca, tutto-rac- α -tocoferolo.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Corzano (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g - codice A.I.C.: 049008028;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g - codice A.I.C.: 049008028;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02283

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 196/2026 del 2 aprile 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Daroxomb».

Estratto determina AAM/PPA n. 256/2026 del 30 aprile 2026

La determina AAM/PPA n. 196/2026 del 2 aprile 2026, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie



generale - n. 96 del 27 aprile 2026, relativa al medicinale DAROXOMB (A.I.C. n. 051009), è rettificata come segue:

ove si legge

Art. 3

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

per il dosaggio da 110 mg RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare;

per il dosaggio da 150 mg: RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

leggasi

Art. 3

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

per il dosaggio da 110 mg RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare, fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV);

per il dosaggio da 150 mg: RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare, fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV).

Codice pratica: C1B/2025/1933bis.

Codice di procedura europea: MT/H/XXXX/WS/032.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 - Milano - Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 196/2026 del 2 aprile 2026, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 96 del 27 aprile 2026.

26A02284

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Glenmark».

Estratto determina AAM/AIC n. 132 del 29 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2023/360.

Procedura europea n. SE/H/2495/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NINTE-DANIB GLENMARK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praga, Repubblica Ceca (CZ).

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748011 (in base 10) 1L9RRC (in base 32);

«100 mg capsule molli» 60 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748023 (in base 10) 1L9RRR (in base 32);

«100 mg capsule molli» 120 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748035 (in base 10) 1L9RS3 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748047 (in base 10) 1L9RSH (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748050 (in base 10) 1L9RSL (in base 32);

«150 mg capsule molli» 120 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748062 (in base 10) 1L9RSY (in base 32).

Principio attivo: nintedanib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg capsule molli» 60 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748023 (in base 10) 1L9RRR (in base 32).

Confezione: «100 mg capsule molli» 120 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748035 (in base 10) 1L9RS3 (in base 32).

Confezione: «150 mg capsule molli» 60 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748050 (in base 10) 1L9RSL (in base 32).

Confezione: «150 mg capsule molli» 120 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria A.I.C. n. 052748062 (in base 10) 1L9RSY (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: «100 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748011 (in base 10) 1L9RRC (in base 32).

Confezione: «150 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/AL divisibile per dose unitaria – A.I.C. n. 052748047 (in base 10) 1L9RSH (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.


Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti:

pneumologo relativamente all'indicazione terapeutica «trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (IPF)»;

pneumologo, reumatologo, immunologo e internista relativamente alle indicazioni terapeutiche «negli adulti per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo».



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02305**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Yamuna»**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 144 del 4 maggio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale YAMUNA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano (MI), Italia.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051789016 (in base 10) IKDH6S (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051789028 (in base 10) IKDH74 (in base 32).

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051789030 (in base 10) IKDH76 (in base 32).

Principio attivo: sitagliptin.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Remedica Ltd., Aharon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol, Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.


Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle



disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02306

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 231/2026 del 23 aprile 2026

Si autorizza la seguente variazione:

variazione Tipo II C.1.4: aggiornamento paragrafi 4.3 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi corrispondenti del

foglio illustrativo in linea con le informazioni di sicurezza presenti nei medicinali a base di alfuzosina e in accordo ai dati di letteratura; adeguamento foglio illustrativo ed etichette al QRD *template* e modifiche editoriali, per il medicinale ALFUZOSINA ZENTIVA (A.I.C. 027878).

Codice pratica: VN2/2026/50.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02307

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tubercolinum Koch».

Con la determina n. aRM - 66/2026 - 1060 del 4 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della O.T.I. S.r.l. Officine Terapie Innovative, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TUBERCOLINUM KOCH.

Confezioni e descrizioni:

049075017 - «(4 ch, 9 ch, 30 ch) soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione fisiologica da 2 ml;

049075029 - «5 ch granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

049075031 - «9 ch granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

049075043 - «15 ch granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

049075056 - «30 ch granuli» 1 contenitore multidose in PP da 3,5 g (70 granuli) con tappo dispensatore in PS;

049075068 - «200 ch granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g;

049075070 - «m ch granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g;



049075082 - «10mk granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02308

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Il *token* per la marchiatura laser in dotazione alla ditta è stato restituito alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla sua deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 241	Sciliar Jewels di Klammer Ingo	39011 Lana (BZ) – via Bolzano, 2D

26A02364

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Pio Decimo, in Prato.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 aprile 2026 la parrocchia di S. Pio Decimo, con sede in Prato, ha assunto la denominazione di parrocchia di S. Pio X e di S. Madre Teresa di Calcutta.

26A02309

Mutamento della natura giuridica dell'Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza da Istituto a Provincia, mutamento della denominazione in Provincia San Luigi Guanella dell'Istituto delle Figlie di S. Maria della Provvidenza e trasferimento della sede da Roma a Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 aprile 2026 viene approvato il mutamento della natura giuridica dell'Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza da Istituto a Provincia, che assume la denominazione di Provincia San Luigi Guanella dell'Istituto delle Figlie di S. Maria della Provvidenza e trasferisce la sede da Roma a Milano.

26A02310

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 5541/2026 del 28 aprile 2026, su istanza del sig. Fabrizio Mancastroppa titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» per lo stabilimento sito in Vergiate (VA), via Roma n. 51, l'esplosivo denominato «cutter cable Y-1265-11-1», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è rico-

nosciuto e classificato nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A02357

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 5542/2026 del 28 aprile 2026, su istanza del sig. Fabrizio Mancastroppa titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» per lo stabilimento sito in Vergiate (VA), via Roma n. 51, l'esplosivo denominato «cutter cable Y-1265-12-1», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A02358

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 47990/2025 del 28 aprile 2026, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) – località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «carica ridotta per testa in guerra missile Teseo II mod. 1, caricata con esplosivo PBXN-109 (priva di innesco) NEQ 5,2 kg», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A02359

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 48194/2025 del 28 aprile 2026, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, gli



esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

cartuccia cal. 40/70 TP-T SIL249.1: I categoria;

proietto cal. 40/70 TP-T SIL249.1 con tracciatore IM253: IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A02360

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 6482/2026 del 28 aprile 2026, su istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MBDA Italia S.p.a.» con stabilimento presso il Centro interforze munizionamento avanzato (CIMA) in Aulla (MS), gli esplosivi denominati: «cartuccia elettro-pirotecnica dei missili Aster 15 e Aster 30», «catena di accensione del booster del missile Aster 15» e «catena di accensione del booster del missile Aster 30», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria gruppo B di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A02361

Riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l'anno 2026, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 10 marzo 2026, corredato della Nota metodologica, con l'allegato «Utenti e risorse aggiuntive», relativo al riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l'anno 2026, di cui all'art. 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2026, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026, n. 1619.

26A02400

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 366 datato 7 aprile 2026 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al CA Enrico Vignola, nato il 16 giugno 1975 a Pescara, con la seguente motivazione:

«Ufficiale Ammiraglio di preclare doti intellettuali, umane e di carattere, con spirito di abnegazione ha conseguito risultati professionali di assoluto spessore e rilevante valenza per il raggiungimento degli obiettivi strategici della Marina. Con la sua azione, volta alla ricerca del continuo miglioramento, è stato promotore di brillanti iniziative sull'innovazione dello strumento marittimo e sul benessere del personale, quali la programmazione, l'organizzazione e la qualità del lavoro, nonché il sostegno alla mobilità, al supporto sanitario, al trattamento economico e allo sviluppo delle carriere, risultando in particolare l'elemento catalizzatore capace di sintetizzare in maniera valoriale le linee di indirizzo del Capo di Stato Maggiore della Marina. In tal senso, con la sua volontà realizzatrice è riuscito a supportare i vertici della Forza armata nell'adozione di decisioni coraggiose e innovative, che hanno riscosso unanime plauso. Esemplare figura di ufficiale e dirigente di pregio, il Contrammiraglio Vignola, con il proprio encomiabile operato, ha dato prova di insigne perizia, duttilità, valore e leadership, contribuendo ad accrescere il lustro della Marina militare e della Difesa». Roma, agosto 2023 - gennaio 2026.

26A02355

Concessioni delle medaglie d'oro al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 373 datato 17 aprile 2026 è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina a Nave Andrea Doria, con la seguente motivazione:

«Nave Andrea Doria è stata impegnata negli ultimi due anni in impegni di valenza internazionale; in particolare, da luglio a novembre 2024 e da maggio a luglio 2025 nell'operazione europea ASPIDES, in contesti caratterizzati da elevata complessità e rischio, contraddistinti da minacce asimmetriche. L'equipaggio di Nave Andrea Doria ha garantito, senza soluzione di continuità, elevatissimi standard di prontezza operativa, assicurando la difesa aerea e antimissile a protezione di un gran numero di unità mercantili in aree ad alta criticità. In contesti operativi spesso caratterizzati da minacce concrete e persistenti, l'equipaggio ha operato con assoluta dedizione, mantenendo costantemente elevata la soglia di attenzione sotto il profilo della sicurezza e dimostrando straordinaria professionalità, spirito di sacrificio e resilienza. Ogni attività è stata condotta con rigore, competenza e senso del dovere, confermando l'elevatissimo livello di preparazione del personale imbarcato. Lo slancio, la determinazione e la perizia dimostrati dall'equipaggio di Nave Andrea Doria nel corso delle missioni svolte hanno contribuito in maniera significativa a dare lustro e prestigio alla Marina militare e all'intero Paese, consolidando il ruolo dell'Italia quale attore credibile e affidabile nel garantire sicurezza, stabilità e cooperazione nel contesto internazionale, nel pieno rispetto dei valori e delle tradizioni della marineria nazionale». Mediterraneo allargato, 2024 - 2025.

Con decreto ministeriale n. 374 datato 17 aprile 2026 è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina al Quarto Gruppo Elicotteri, con la seguente motivazione:

«Per le pregiate capacità operative espresse e l'elevatissimo livello di professionalità raggiunto durante i cinquant'anni dalla sua istituzione, nel corso dei quali il Quarto Gruppo Elicotteri si è affermato quale reparto di eccellenza a supporto della Squadra navale nel più ampio contesto delle missioni operative e addestrative delle Forze armate nazionali. Costantemente impiegato in operazioni militari e di soccorso in contesti complessi e ad alto rischio, ha assicurato con prontezza ed efficacia, la tutela degli interessi nazionali e la salvaguardia della vita umana, operando sempre con esemplare senso del dovere. Dal maggio 2023 con la costituzione del Centro operazioni Unmanned Aerial Vehicle (CUAV) della Marina militare, il Quarto Gruppo Elicotteri ha fornito un contributo di primario rilievo anche allo sviluppo della componente a pilotaggio remoto della Forza armata, esprimendo spiccate capacità di innovazione e adattamento operativo, conferendo incrementale efficacia alla diuturna azione di sorveglianza e controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale. Il valore dimostrato dal personale e i risultati di



assoluto rilievo ottenuti, confermano il Quarto Gruppo Elicotteri quale esempio luminoso di virtù militari che contribuiscono ad accrescere il prestigio della Marina militare nel più ampio contesto interforze». Acque territoriali e internazionali, 1976 - 2026.

26A02356

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche al regolamento amministrativo dell'attività relativa agli investimenti mobiliari adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con delibera n. 2, in data 24 marzo 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005085/PG-L-167 del 30 aprile 2026 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al

regolamento amministrativo dell'attività relativa agli investimenti mobiliari adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) con delibera n. 2 in data 24 marzo 2026.

26A02362

Approvazione della delibera n. 29213/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 25 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004832/ING-L-255 del 27 aprile 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29213/25 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCAS-SA in data 25 settembre 2025, recante «rivalutazione delle pensioni e dei contributi – tabella coefficienti di rivalutazione dei redditi agli effetti del calcolo delle pensioni – definizione indennità giornaliera minima e massima inabilità temporanea». Anno 2026.

26A02363

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-110) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 1 4 *

€ 1,00

